

## **Quesito**

Alla scrivente viene prescritto da parte dei Comandi Provinciali di realizzare un sistema di collettori per il convogliamento delle acque ed un sistema per la loro separazione dai liquidi infiammabili eventualmente presenti anche per autorimesse sprovviste di impianto di lavaggio ed assolutamente protette dalle precipitazioni meteoriche.

La norma citata in oggetto testualmente recita:

3.8.0 Pendenza – I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

La dizione assume, in una interpretazione aderente alle espressioni letterali, valore di ovvio precetto nel caso della presenza di impianti di lavaggio nei quali, tra l'altro si faccia uso di solventi e lubrificanti derivati dagli idrocarburi, ovvero anche in presenza di aree soggette alla precipitazione meteorica, mentre in totale assenza di presenza di acqua, e della stessa possibilità che questa possa invadere il locale, non si ravvisa l'utilità della disposizione che comunque non investe l'evacuazione dell'eventuale liquido infiammabile, potenzialmente inquinante.

Sulla pericolosità della presenza di questo le osservazioni conducono a ben altra visione, atteso l'abbassamento drastico del punto di infiammabilità delle benzine "verdi" dovuto alla presenza di prodotti strutturati secondo anelli benzenici presenti nella miscela. La presenza di "pozzetti" in grado di assicurare il transito dell'acqua, che non può essere in caso di struttura coperta, e che comunque impediscano l'evacuazione del liquido infiammabile, corrisponde, nell'ipotesi del rischio di incendio (o esplosione), al medesimo valore sia con o senza il sistema di scarico richiesto dai funzionari VV.F..

In subordine si chiede di esplicitare i termini della "sufficiente pendenza" che in casi concreti è stato elemento di contestazione da parte di funzionari VV.F., senza peraltro specificare i parametri di misura che questa pendenza deve avere per essere a norma di legge. Ed anche, nel caso di impianto di lavaggio circoscritto, se l'impianto di recupero e smaltimento acque possa essere limitato all'intorno dell'area interessata, sempre quando il complesso dell'autorimessa sia protetto dalle acque meteoriche.

## **Risposta Ministero**

In relazione al quesito posto da codesta Società con nota in data 11 maggio 2002 inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0 del D.M. 1/2/86 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0 del D.M. 1/2/86 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono – come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.